



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1047 del 24/07/2025

OGGETTO: D.LGS. N.152/2006, L.R. N.26/2022. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. INERENTE AL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SITO ALL’INTERNO DELLA CAVA IN ESERCIZIO UBICATA IN C.DA LI TUMI, IN AGRO DI COPERTINO”. PROPONENTE: LA NUOVA CICCARESE COSTRUZIONI SRL, SEDE LEGALE IN COPERTINO, VIA ESTERNA NARDÒ, KM 2,2.

Dirigente

Visti:

- l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l’art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 20 del 12/05/2023, con cui l’incarico di dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica è stato attribuito all’Ing. Fernando Moschettini;

Vista la normativa vigente in materia:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- la Legge Regionale 14/06/2007, n.17 “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- la Legge Regionale 7/11/2022 n.26, “*Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*”;

Richiamate le disposizioni di cui:

- all'art.5 co.1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. «*verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto*»;
- all'art.19, co.5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. «*L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi*»;

Visto:

l'art. 2 della L.241/1990 e s.m.i. riportante la disposizione che «*Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso*»;

Premesso che:

- con istanza acquisita al protocollo n. 28192 del 09/07/2024, successivamente perfezionata con l'aggiornamento degli elaborati "Studio Preliminare Ambientale" e "Relazione Tecnica" con successiva pec del 25/07/2024, acquisita al prot. n. 30583 del 26/07/2024, LA NUOVA CICCARESE COSTRUZIONI SRL, in persona dell'Amministratore Unico signor Elio Ciccarese, ha richiesto la attivazione di procedimento per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, sito all'interno della cava in esercizio ubicata in c.da Li Tumi, in agro di Copertino;
- alla suddetta istanza risultano allegati, in formato digitale, i seguenti elaborati scritto-grafici:
 - All_01_Studio Preliminare Ambientale, Rev. 2 - 22 novembre 2024
 - All_02_Relazione Tecnica
 - All_03_Relazione Conformità End of Waste DM 152/2022
 - All_04_Studio previsionale di impatto acustico, Rev. 1.0 del 22/11/2024
 - Tav. 1_Planimetria Stato di Fatto
 - Tav. 2_Planimetria Stato di Progetto
- l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 19 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, Paragrafo 7, lettera "z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno* " ed inquadrato alla lettera B2.yy) dell'Allegato B, L.R. 26/2022;
- il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, quale Autorità competente (A.C.) all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, richiamato l'art.19 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e le disposizioni contenute nella L.R. n. 26/2022 "*Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*", con nota protocollo n. 30924 del 29/07/2024 informava le Amministrazioni e gli Enti ritenuti potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto nel proprio sito web (https://www.provincia.le.it/ver_Nuova_Ciccarese_Costruzioni), comunicando contestualmente l'avvio del procedimento amministrativo inerente alla verifica di assoggettabilità a VIA riguardante il progetto di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, da realizzare all'interno della

- cava in esercizio ubicata in c.da Li Tumi, in agro di Copertino;
- con la medesima nota prot. n. n. 30924/2024 la A.C. invitava le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati a trasmettere, tramite PEC indirizzata ad ambiente@cert.provincia.le.it, le osservazioni/contributi istruttori, ex art. 19, co.4, D.Lgs. n. 152/2006, entro il termine di trenta giorni dalla notifica;
 - con nota prot. n. 63043 del 20/08/2024, acquisita al prot. n. 33541 del 29/08/2025, ARPA Puglia - DAP Lecce comunicava che avrebbe espresso il parere di competenza entro il successivo mese di Ottobre;
 - con nota prot. n. 77080 del 23/10/2024, acquisita in atti al prot. n. 42074 del 23/10/2024, ARPA Puglia - DAP Lecce rappresentava una serie di osservazioni e criticità, richiedendo opportune integrazioni e recando in allegato il contributo istruttorio dell'U.O.S. - Agenti Fisici, prot. n. 76256 del 18/10/2024, in ordine alle matrici “rumore” e “vibrazioni”;
 - con nota prot. n. 42706 del 28/10/2024 questa A.C. dava comunicazione delle richieste di ARPA Puglia - DAP Lecce richiedendo contestualmente alla Società proponente di fornire riscontro da inviare sia al competente Servizio della Provincia di Lecce che ad ARPA Puglia - DAP Lecce;
 - con pec acquisita al prot. n. 46891 del 26/11/2024 la Società proponente inviava i chiarimenti/ integrazioni richiesti, della cui pubblicazione sul sito alla pagina web dedicata veniva data comunicazione con nota prot. n. 49930 del 13/12/2024;
 - con nota prot. n. 249621 del 29/11/2024, acquisita al prot. n. 47684 del 29/11/2024, la ASL Lecce ha evidenziato che *«Per quanto di competenza di questo Servizio ritiene che il progetto in epigrafe possa generare impatti significativi sull'ambiente e quindi anche sulla salute umana pertanto si chiede di sottoporre lo stesso a Valutazione di Impatto Ambientale»*;
 - con nota prot. n. 1495 del 14/01/2025, acquisita al prot. n. 1286 del 14/01/2025, ARPA Puglia - DAP Lecce, a seguito di istruttoria della documentazione integrativa, comunicava che *“... non si rilevano nel procedimento in parola, macrocriticità ambientali ostative al progetto avanzato, fermo restando le prescrizioni gestionali di esercizio e di monitoraggio delle matrici ambientali interessate, che saranno valutate e definite compiutamente nell'ambito del successivo procedimento di Autorizzazione Unica (A.U. ex art. n. 208 del D.Lgs n.152/06).”*, recante in allegato il contributo specialistico dell'U.O.S. - Agenti Fisici, prot. n. 148 del 01/01/2025, in cui in particolare veniva rappresentato che in ordine alla matrice “rumore” *“si ritiene valido lo studio di impatto acustico presentato e le conclusioni espresse circa il rispetto dei limiti normativi acustici ivi applicati, nel rispetto delle condizioni lavorative dichiarate. Dato che lo studio è stato eseguito in via previsionale, in fase di esercizio si dovranno prevedere nel Piano di Monitoraggio e Controllo con frequenza annuale, misure strumentali presso i ricettori abitativi individuati, atte a comprovare le simulazioni eseguite e quindi la conformità delle immissioni sonore prodotte dai macchinari di progetto ai limiti normativi”* e che in ordine alla componente “vibrazioni”: *“Per tale componente ambientale non è possibile esprimere un giudizio, in quanto non è stata presentata nessuna analisi sugli eventuali effetti delle vibrazioni sull'uomo e/o sugli edifici, prodotte dai macchinari/impianti di progetto, come richiesto nel precedente parere.”*;
 - con nota prot. n. 2312 del 20/01/2025 questa A.C. dava comunicazione delle richieste di ARPA Puglia - U.O.S. - Agenti Fisici ed invitava la Società a fornire opportuno riscontro entro 30gg dal ricevimento della comunicazione;
 - con pec acquisita al prot. n. 23107 del 04/06/2025 la Società proponente dava riscontro alla richiesta dell'Agenzia, della cui pubblicazione sul sito alla pagina web dedicata è stata data comunicazione con nota prot. n. 24228 del 12/06/2025;
 - con nota prot. n. 38855 del 27/06/2025, acquisita al prot. n. 26652 del 27/06/2025, ARPA Puglia – DAP Lecce trasmetteva il contributo specialistico dell'U.O.S. - Agenti Fisici, prot. n. 36743 del 18/06/2025, in cui si prende atto di quanto dichiarato dal consulente della Società *“che classifica tali effetti [delle vibrazioni] trascurabili sia in ordine alla portata che alla magnitudo in quanto non vi sono recettori abitativi nelle vicinanze”* e viene espressa *“una valutazione positiva circa la compatibilità del progetto alle componenti ambientali analizzate, alle condizioni operativa sin qui esaminate”*;

Considerato che la Responsabile del Procedimento, espletate le procedure di rito ed esaminati gli atti tecnico-amministrativi, riferisce quanto di seguito.

La Società LA NUOVA CICCARESE COSTRUZIONI SRL con sede legale in Copertino, Via Esterna Nardò, km 2,2 è titolare dell'attività estrattiva “cava di calcare” in Copertino, località “Li Tumi” giusto decreto

autorizzativo n. 28/MIN del 18/06/1996, così come modificato ed integrato dalla Determinazione del Dirigente n. 348 del 07/08/2012 di voltura dalla ditta CICCARESE COSTRUZIONI SRL alla ditta LA NUOVA CICCARESE COSTRUZIONI SRL e relative proroghe dell'autorizzazione.

Oltre alle attività di estrazione e frantumazione della pietra, la società esegue lavori di costruzione e demolizione, lavori edili in generale, lavori di pulizia e gestione del verde pubblico e privato.

L'area è inquadrata catastalmente nel Comune di Copertino al Foglio 51, p.lle 13, 14, 26, 27, 28, 52, 53, 61 (parte), 62 (parte), 63 (parte) 65, 66, 77, 78 e 79.

La ditta "La Nuova Ciccarese Costruzioni srl" si trova a Sud dell'abitato di Copertino, in contrada "Li Tumi", immediatamente ad Ovest della zona industriale/artigianale.

All'interno della superficie aziendale sono presenti diverse strutture, macchinari ed automezzi, quali:

- Bilico;
- Box uffici
- Impianto di frantumazione pietra;
- Impianto di frantumazione graniglia;
- 1 Automezzo FIAT 130;
- 1 Automezzo FIAT 300;
- 2 Automezzo PERLINI;
- 1 Escavatore PMI mod.1000 UM 1156;
- 1 Escavatore Hitachi;
- 1 Bobcat;
- 1 Pale International;
- 1 Pala Rossi;
- 1 Pala FL 14C;

L'impianto è ubicato nel Comune di Copertino in c.da Li Tumi in area di cava tipizzata urbanisticamente come agricola. Poiché (ai sensi della D.G.R. n. 538/07 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 1794/07) "[...] le attività di messa in riserva e riciclaggio di materiali provenienti da demolizioni non possono essere effettuate in alcun caso in zona di cava attiva e per poter svolgere tali attività si deve stralciare una porzione di area autorizzata come indicato al punto 3) [...]", ovvero che "[...] si dovrà provvedere non solo a scorporare l'area di cava ma a renderla funzionale affinché non interferisca con l'attività stessa della cava [...]", la ditta ha provveduto ad inoltrare, con comunicazione all'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia (prot. in entrata n. 3461 del 28/02/2013), la richiesta di stralcio della porzione di area di cava interessata dalle attività di messa in riserva di rifiuti.

L'area di messa in riserva dei rifiuti speciali, ubicata nell'area Sud della cava, si trova ad una quota di circa 12 m s.l.m. (- 21 m da p.c. circa) ed è protetta lungo i lati Ovest, Sud ed Est da pareti in roccia alte mediamente 9 metri.

Il basamento su cui verranno depositati i rifiuti speciali non pericolosi è costituito da un basamento impermeabile in cls armato. L'intera area di messa in riserva è dotata di griglie e caditoie per la raccolta e il collettamento delle acque presso un impianto di trattamento delle acque meteoriche costituito da un sistema di grigliatura e dissabbiatura e successivo stoccaggio in vasca stagna.

L'attività di recupero dei rifiuti di progetto è funzionalmente e temporalmente separata dall'attività di estrazione della pietra.

"Le operazioni di recupero e messa in riserva di cui al presente progetto saranno svolte nelle superfici aziendali della società in aree ben definite e funzionalmente separate (sia temporalmente che spazialmente) rispetto l'area destinata alla coltivazione della pietra calcarea."

Si prevede infatti che:

1. L'attività di recupero [R5] avverrà in maniera alternativa all'attività di estrazione della pietra vergine.
2. L'attività di recupero [R5] prevede l'utilizzo in via esclusiva di un mulino/frantoio mobile in luogo dell'esistente impianto fisso che rimarrà ad esclusivo servizio dell'attività di coltivazione della pietra vergine. Con riferimento alla mitigazione dei possibili impatti ambientali la ditta, oltre ad escludere la contemporaneità delle operazioni di scavo e di recupero, al fine di mitigare le emissioni di polveri che si dovessero generare durante le operazioni di estrazione e frantumazione della pietra calcarea e durante la movimentazione ed il recupero dei rifiuti inerti non pericolosi, ha già provveduto ad installare un impianto di nebulizzazione ed irrigazione e alla messa a dimora, lungo il perimetro della cava, di una barriera di alberi sempreverdi ad altofusto.

Il progetto in esame prevede l'installazione, al fine di adeguarsi al vigente R.R 26/2013, di un impianto di trattamento delle prime e delle seconde piogge.

L'impianto di umidificazione per l'abbattimento delle polveri è già presente in azienda e dovrà essere semplicemente integrato con l'inserimento di ulteriori nebulizzatori posti in prossimità dell'area pavimentata di messa in riserva/lavorazione dei rifiuti inerti in ingresso.

La rete idrica già presente consente l'abbattimento delle polveri prodotte nell'area di cava in cui è presente l'impianto di frantumazione e vagliatura. L'attività di progetto – si rammenta – è complementare e non contemporanea a quella estrattiva.

Le operazioni di recupero previste sono quelle indicate nell'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs 152/06 ed in particolare, la ditta si propone di svolgere le seguenti operazioni:

- [R5] “Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche”;
- [R13] “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 ad R12”.

Nello specifico, la ditta si propone di recuperare il materiale inerte attraverso le operazioni di:

- Frantumazione, macinazione e selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.

Sui rifiuti tal quali e sul materiale recuperato verranno eseguiti i controlli previsti dal DM 127/2024.

Parte del materiale recuperato, previa comunicazione all'ufficio minerario della Regione Puglia, potrà essere utilizzato nelle attività connesse al recupero dell'area di cava non più interessata dalle operazioni di estrazione della pietra calcarea.

In conformità al DM 127/2024, ciascun lotto di aggregato riciclato ottenuto sarà accompagnato da una documentazione tecnica e sarà adeguatamente identificato a mezzo di cartellonistica.

La potenzialità complessiva di recupero dello stabilimento per i rifiuti non pericolosi [R13+R5] è pari a 29.000 t/anno mentre la potenzialità giornaliera di recupero [R5], considerando una media di 235 giorni lavorativi annui, è pari a 121,3 t/giorno.

La capacità di stoccaggio istantaneo dell'impianto risulta essere di 2.600 tonnellate, ripartite fra le aree di stoccaggio dei rifiuti (2.000 tonnellate) e le aree di lavorazione (600 tonnellate).

Per quanto riguarda il materiale recuperato (ex. art. 184-ter D.Lgs 152/06 e s.m.i.), le aree presenti all'interno dello stabilimento consentono un quantitativo massimo istantaneo stoccabile superiore a 3.000 mc.

Di seguito sono riportati i codici CER, la relativa descrizione, le operazioni di recupero richieste e le quantità totali trattate.

RIFIUTI INERTI

CER	Descrizione	Q.tà (t/anno)	Operazioni di recupero	
010408	<i>scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>		R5	R13
010409	<i>scarti di sabbia e argilla</i>		R5	R13
010413	<i>Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</i>		R5	R13
101311	<i>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</i>		R5	R13
170101	<i>cemento</i>		R5	R13
170102	<i>mattoni</i>		R5	R13
170103	<i>mattonelle e ceramiche</i>		R5	R13
170107	<i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</i>		R5	R13
170302	<i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301</i>		R5	R13
170504	<i>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</i>		R5	R13
170508	<i>pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07</i>		R5	R13
170904	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>		R5	R13

TOTALE

28500

Capacità di recupero (R5) t/giorno [235 giorni/anno]

121,3

ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI

CER	Descrizione	Q.tà (t/anno)	Operazioni di recupero
-----	-------------	---------------	------------------------

170201	<i>legno</i>		R13
170202	<i>vetro</i>		R13
170203	<i>plastica</i>		R13
170604	<i>materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03</i>		R13
170802	<i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</i>		R13
200201	<i>rifiuti biodegradabili</i>		R13

TOTALE

500

L'inserimento del codice EER 200201 [rifiuti biodegradabili] rappresenta una richiesta dettata dall'esigenza di offrire al cliente la possibilità di conferire presso un unico impianto due tra i rifiuti maggiormente prodotti nelle fasi di cantiere: i residui vegetali provenienti dalle operazioni preliminari e di preparazione dei cantieri e i successivi inerti da scavo/demolizione.

Le attività di progetto prevedono l'operazione di recupero [R5] per i rifiuti inerti che sono, tra l'altro, anche assoggettati al cogente DM 127/2024 per la produzione di aggregati riciclati.

L'area oggetto di indagine rientra in un'area tipizzata a Pericolosità Idraulica Media (MP).

“Tuttavia, come da documentazione allegata, tale situazione è stata ampiamente analizzata in fase di rinnovo della concessione estrattiva e risulta essere pienamente compatibile con l'attività in progetto.”.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale e territoriale, è emerso, sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, quanto di seguito.

L'area interessata con riferimento al Piano Regolatore Regionale (P.R.G.) del Comune di Copertino ricade in Zona E area agricola.

Nella documentazione si legge che *“Con riferimento a tale strumento urbanistico, il progetto presenta delle criticità in quanto il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2668, non prevede la possibilità di realizzare impianti di recupero in aree agricole. Tuttavia, l'area in questione ricade all'interno di un'area in cui si svolge una attività estrattiva, motivo per il quale è possibile fare riferimento alla Direttiva in materia di attività estrattive (DGR n. 538/07 come modificata ed integrata dalla DGR n. 1794/07). Tale direttiva prevede la possibilità di effettuare, in area di cava, le operazioni di recupero e messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi a patto che la porzione di area utilizzata per tali attività venga stralciata e resa funzionalmente indipendente dalla attività di estrazione. Inoltre, sempre con riferimento al citato Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, si fa presente che, all'interno di un'area buffer di 500 metri con centro nel centroide dell'impianto, non ricadono insediamenti urbani ma aree agricole ed industriali con la singola eccezione di un piccolo impianto sportivo ubicato a nord-ovest.”.*

Per quanto concerne gli aspetti legati alla tutela e conservazione di habitat naturali e di specie, l'analisi cartografica ha evidenziato che l'areale non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione (S.I.C. e Z.S.C.), istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992, con Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, né con il sistema delle Aree naturali protette.

Dalla consultazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente per il territorio di Lecce, emerge che il sito d'intervento presenta perimetrazioni di pericolosità idraulica media.

Dall'esame delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Puglia è emerso che l'intervento non insiste su alcuna “Zona di protezione speciale idrogeologica”, mentre in riferimento alle aree di vincolo d'uso degli acquiferi, l'area in esame ricade in ambito di “Aree di tutela quali-quantitativa” riferite all'acquifero carbonatico noto come “Acquifero del Salento”.

Per quel che concerne il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il sito dell'impianto non risulta ricompreso all'interno della perimetrazione di vincolo dei beni paesaggistici - Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 né degli Ulteriori Contesti Paesaggistici U.C.P.).

Rispetto ai criteri localizzativi indicati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Puglia, aggiornato con D.G.R. dell'11 maggio 2022, n. 673, la tipizzazione agricola dell'area rappresenta un fattore ambientale “penalizzante”.

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite pubblicazione dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce, senza che sia pervenuta alcuna osservazione nei termini previsti;
- dei pareri/contributi istruttori che gli Enti individuati quali competenti in materia ambientale hanno reso nell'ambito del procedimento, di seguito elencati:
 1. Comune di Copertino - Settore Ambiente: nessun parere/contributo;
 2. ASL Lecce: nota prot. n. 249621 del 29/11/2024;
 3. ARPA Puglia - DAP Lecce: nota prot. n. 1495 del 14/01/2025 e note dell'U.O.S. - Agenti Fisici, prot. n. 148 del 01/01/2025 e prot. n. 36743 del 18/06/2025;
 4. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale: nessun parere/contributo;
 5. SABAP per Province di Brindisi e Lecce: nessun parere/contributo;
 6. Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: nessun parere/contributo;
 7. Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche: nessun parere/contributo;

Rilevato che:

tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo di che trattasi è agli atti del Servizio di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica”;

Ritenuto che:

- sulla scorta delle scansioni procedurali svolte per il procedimento di che trattasi, valutata la documentazione progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni ivi riportate, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto proposto dalla LA NUOVA CICCARESE COSTRUZIONI SRL.;

Atteso:

- quanto disposto all'art.19, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 ed al correlato Allegato V alla Parte II, in relazione ai criteri per la verifica di assoggettabilità, riconducibili a *“Caratteristiche del progetto”*, *“Localizzazione del progetto”* e *“Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale”*;

Ritenuto:

- che le analisi a carattere ambientale prodotte hanno nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali connessi alla realizzazione ed esercizio del progetto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Valutate:

- le posizioni assunte dagli enti e amministrazioni coinvolte nel procedimento valutativo e che hanno prodotto il contributo istruttorio per i profili di competenza con le motivazioni ivi riportate rispetto agli effetti sulle matrici ambientali dalla infrastruttura;

Atteso che:

- trattasi di attività da realizzare all'interno di una cava attiva previo stralcio - ancora da perfezionare nel suo iter autorizzativo - di una porzione di area autorizzata *“e renderla funzionale affinché non interferisca con l'attività stessa della cava”*;
- così come riferito dalla Società proponente *“L'attività di recupero dei rifiuti di progetto è funzionalmente e temporalmente separata dall'attività di estrazione della pietra.”*
- le prescrizioni gestionali di esercizio e di monitoraggio delle matrici ambientali interessate saranno oggetto di valutazione e definizione nell'ambito del successivo procedimento di Autorizzazione Unica (A.U. ex art. n. 208 del D.Lgs n.152/06) per la realizzazione e l'esercizio dell'attività di che trattasi;

Considerato che:

- l'attività umana deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

- l'operato della pubblica amministrazione deve essere diretto a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione;
- la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente provvedimento, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
- ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Alla luce di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento, sulla scorta dell'istruttoria tecnico - amministrativa resa dal Funzionario Istruttore:

DETERMINA

- **di escludere** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto "Realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, sito all'interno della cava in esercizio ubicata in c.da Li Tumi, in agro di Copertino" secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla proponente LA NUOVA CICCARESE COSTRUZIONI SRL, sede legale in Copertino, via Esterna Nardò, km 2,2;
- **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle prescrizioni e condizioni di seguito richiamate:
 - procedere al perfezionamento dell'iter autorizzativo di stralcio della porzione d'area di cava attiva autorizzata da destinare all'attività di che trattasi, la cui realizzazione ed esercizio sono da sottoporre al procedimento di A.U. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - in fase di esercizio si dovranno prevedere nel Piano di Monitoraggio e Controllo con frequenza annuale, misure strumentali presso i ricettori abitativi individuati, atte a comprovare le simulazioni eseguite e quindi la conformità delle immissioni sonore prodotte dai macchinari di progetto ai limiti normativi;
- **di precisare** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
 1. parere di ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 249621 del 29/11/2024;
 2. parere di ARPA Puglia - DAP Lecce, prot. n. 1495 del 14/01/2025 e note dell'U.O.S. - Agenti Fisici, prot. n. 148 del 01/01/2025 e prot. n. 36743 del 18/06/2025;
- **di precisare** che:
 - ✓ il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 23, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, e non esonera la società proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - ✓ il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - ✓ il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- di **notificare** il presente provvedimento alla diretta interessata LA NUOVA CICCARESE COSTRUZIONI SRL tramite PEC indirizzata a lanuovacicarese@pec.it;
- di **trasmettere** copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:

- Comune di Copertino (comunecopertino@pec.rupar.puglia.it);
- ARPA Puglia - DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
- ASL Lecce - Area Nord (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE (protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it);
- REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it);
- REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse idriche (servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it);
- SABAP per le Province di Brindisi e Lecce (sabap-br-le@pec.cultura.gov.it);
- di **disporre**, ai sensi di quanto stabilito all'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06, la pubblicazione del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nel sito web dell'autorità competente;
- di **pubblicare** altresì il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente;
- **DI DARE ATTO che:**
 - il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia;
 - ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Allegati

1. ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione, nota prot. n. 249621 del 29/11/2024
2. ARPA Puglia - DAP Lecce, nota prot. n. 1495 del 14/01/2025 e note dell'U.O.S. - Agenti Fisici, prot. n. 148 del 01/01/2025 e prot. n. 36743 del 18/06/2025.

L'E.Q. "Gestione Valutazioni Ambientali", nonché Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Alessandra Felling, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie e alla normativa vigente.

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Dirigente

Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.